



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/06/2008

TITOLO I

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del provvedimento

1. Il presente regolamento comunale disciplina, in materia di diffusione della stampa quotidiana e periodica, le modalità ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi nonché le norme per l'esercizio delle attività in questione, in applicazione della legge 13 aprile 1999, n. 108, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 (d'ora in poi chiamato decreto legislativo), nonché dei relativi criteri regionali stabiliti con deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n.1409 del 16 maggio 2003 e n.1806 del 13 giugno 2003.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di cui al primo comma si farà ricorso alle disposizioni previste dal decreto legislativo n.114/1998 per quanto applicabili.

Art. 2 - Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.
2. In base al citato decreto legislativo s'intendono per:
 - a) punti vendita esclusivi gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) punti vendita non esclusivi gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

TITOLO II

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Art. 3 – Autorizzazioni all'apertura di un punto vendita esclusivo.

1. L'attività di vendita della stampa, in forma esclusiva, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98.
3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in questione il richiedente presenta istanza di rilascio, utilizzando obbligatoriamente i relativi modelli predisposti dall'ufficio competente, dichiarando:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98;
 - b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) l'ubicazione dell'esercizio;
 - d) tipologia annuale o stagionale dell'autorizzazione richiesta;
 - e) superficie totale dell'esercizio, con indicazione anche della ripartizione della stessa tra superficie destinata alla rivendita di quotidiani e periodici e superficie destinata ad altre attività.
4. Per i punti vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei punti di localizzazione individuati nell'allegato A, nonché in conformità alle norme del presente piano, alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità, polizia urbana, edilizia.
5. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

La vendita di pastigliaggi (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili) è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.
6. Per i chioschi ubicati su area pubblica, è possibile la vendita esclusivamente di prodotti appartenenti al settore non alimentare.

7. In caso di richiesta incompleta o irregolare l'ufficio provvede a richiedere la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino all'avvenuta integrazione con quanto richiesto.

Art. 4 - Assegnazione autorizzazioni per punti vendita esclusivi.

1. L'autorizzazione per punti vendita esclusivi è rilasciata dal Dirigente competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei punti vendita liberi e disponibili nelle varie zone previste dal Piano.
2. Per ottenere l'autorizzazione ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente all'ufficio Protocollo generale dell'ente entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La redazione di una domanda priva invece dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda stessa. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - 1) imprese a prevalente partecipazione giovanile, con preferenza alle imprese che non siano titolari di altre attività alla data di pubblicazione del bando, così individuate:
 - a) imprese individuali in cui il titolare sia un giovane tra i 18 ed i 35 anni di età;
 - b) società di persone o società cooperative in cui il numero di giovani soci tra i 18 ed i 35 anni di età, rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, oppure società di capitali in cui i giovani di cui sopra detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;
 - 2) imprese a prevalente partecipazione femminile, con preferenza alle imprese che non siano titolari di altre attività alla data di pubblicazione del bando, così individuate:
 - a) imprese individuali in cui il titolare sia una donna;

- b) società di persone o società cooperative in cui il numero di soci donne rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, oppure società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;
- 3) imprese a prevalente partecipazione locale, così individuate:
 - a) imprese individuali in cui il titolare sia residente nel territorio comunale;
 - b) società di persone o società cooperative in cui il numero di soci residenti rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, oppure società di capitali in cui i residenti detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;
- 4) imprese che non siano titolari di altre attività alla data di pubblicazione del bando;
- 5) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
- 6) La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i punti vendita liberi pubblicati nel B.U.R.
- 7) L'autorizzazione è rilasciata, in applicazione della graduatoria approvata, entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
- 8) Fatti salvi i diritti acquisiti, ogni ditta non può essere titolare di più di un punto vendita.

Art. 5 - Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi.

- 1. Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune territorialmente competente obbligatoriamente su modello predisposto dall'ufficio competente.
- 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al comune territorialmente competente entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.
- 3. Nella comunicazione di trasferimento della gestione o della proprietà il richiedente dichiara obbligatoriamente:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;

- b. di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c. l'ubicazione dell'esercizio;
 - d. tipologia annuale o stagionale dell'autorizzazione;
 - e. gli estremi dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o gli estremi della successione ereditaria nel caso di trasferimento mortis causa;
 - f. superficie totale dell'esercizio, con indicazione anche della ripartizione della stessa tra superficie destinata alla rivendita di quotidiani e periodici e superficie destinata ad altre attività.
4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare l'ufficio provvede a richiedere la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'esercizio dell'attività sino all'avvenuta integrazione con quanto richiesto.

Art. 6 – Trasferimento di sede di punto vendita esclusivo.

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del comune, che ne valuta la compatibilità rispetto al piano di localizzazione. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. La richiesta dovrà contenere i dati e le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Il trasferimento della sede della rivendita è consentito solamente se effettuato nell'ambito della stessa zona, posto ad una distanza di almeno 200 metri dalla rivendita più vicina. Il computo della distanza avviene secondo la percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve.
4. Solamente in casi di forza maggiore o per altri gravi motivi, il Dirigente può consentire il trasferimento in deroga alle distanze. In nessun caso vi è la possibilità di trasferimento in zone diverse da quelle di appartenenza.
5. In caso di richiesta incompleta o irregolare l'ufficio provvede a richiedere la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino all'avvenuta integrazione con quanto richiesto.

TITOLO III

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Art. 7 - Autorizzazioni all'apertura di un punto vendita non esclusivo.

1. L'attività di vendita della stampa, in forma non esclusiva, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente competente. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98.
3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in questione il richiedente presenta istanza di rilascio, utilizzando obbligatoriamente i relativi modelli predisposti dall'ufficio competente, dichiarando:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98;
 - b. di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c. l'ubicazione dell'esercizio;
 - d. superficie totale dell'esercizio, con indicazione anche della ripartizione della stessa tra superficie destinata alla rivendita di quotidiani e periodici e superficie destinata ad altre attività.
4. Per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei punti di localizzazione individuati nell'allegato B e successivamente alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
5. L'autorizzazione all'esercizio di un punto vendita non esclusivo abilita alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici, non di entrambe le tipologie di prodotto.
6. Per i chioschi ubicati su area pubblica, è possibile la vendita esclusivamente di prodotti appartenenti al settore non alimentare.
7. In caso di richiesta incompleta o irregolare l'ufficio provvede a richiedere la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino all'avvenuta integrazione con quanto richiesto.

Art. 8 - Natura giuridica dell'attività di vendita dei giornali nei punti vendita non esclusivi.

1. Un punto vendita non esclusivo può essere attivato solo presso gli esercizi che svolgono le attività espressamente elencate all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo e precisamente:
 - a. le rivendite di generi di monopolio;
 - b. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; sono parimenti esclusi gli esercizi misti che contemplino attività di bar congiuntamente ad altre tipologie di punti di ristoro come sopra indicati;
 - d. le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 700;
 - e. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione; in questo caso, prima di procedere al rilascio, si procederà a verifica sul posto per accertare l'effettiva prevalente specializzazione. L'esercente è inoltre tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali variazioni dei prodotti venduti e, nel caso in cui tale variazione comporti il venir meno della prevalente specializzazione di vendita, si procederà alla revoca.

2. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa. Parimenti non è consentito il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi annuali ad esercizi a carattere stagionale. Diversamente è invece consentito il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi stagionali ad esercizi a carattere annuale.

Art. 9 - Assegnazione autorizzazioni per punti vendita non esclusivi.

1. L'autorizzazione per punti vendita non esclusivi è rilasciata dal Dirigente competente a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo ai sensi dell'art. 7.
2. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente all'ufficio Protocollo generale dell'ente.
3. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La richiesta di integrazione documenti comporta la sospensione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Per evitare una sospensione dei termini a tempo indeterminato, che può causare problemi nel caso di domande concorrenti per il medesimo contingente, l'ufficio può assegnare un termine per la presentazione delle integrazioni richieste. Nel caso tale termine decorra senza che la ditta richiedente abbia prodotto quanto richiesto, l'ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza. La redazione di una domanda priva invece dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda stessa. Nel modello saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
4. Le istanze verranno esaminate in base a:
 - a. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro apposto dall'Ufficio protocollo del Comune con riferimento alla data di accettazione;
 - b. in caso di parità di quest'ultima, si avrà riguardo alla maggiore anzianità di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) risultante da visura camerale.
5. Nel caso in cui, per il medesimo contingente, pervengano istanze concorrenti, i termini per il rilascio o per il diniego di quelle pervenute successivamente verranno sospesi in attesa dell'esito delle precedenti.
6. L'autorizzazione è rilasciata, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita non esclusivi.

1. Nei punti vendita non esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al comune, obbligatoriamente su modello predisposto dall'ufficio competente, fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al comune territorialmente competente entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.
3. Nella comunicazione di trasferimento della gestione o della proprietà il richiedente dichiara obbligatoriamente:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 114/98;
 - b. di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c. l'ubicazione dell'esercizio;
 - d. tipologia annuale o stagionale dell'autorizzazione;
 - e. gli estremi dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o gli estremi della successione ereditaria nel caso di trasferimento mortis causa;
 - f. superficie totale dell'esercizio, con indicazione anche della ripartizione della stessa tra superficie destinata alla rivendita di quotidiani e periodici e superficie destinata ad altre attività.
4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare l'ufficio provvede a richiedere la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'esercizio dell'attività sino all'avvenuta integrazione con quanto richiesto.

Art. 11 - Trasferimento di sede di punto vendita non esclusivo.

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a comunicazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell'esercizio connesso, salvo sempre quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.
2. Il trasferimento può avvenire senza vincoli di zona. Se il trasferimento avviene verso una delle zone per le quali il piano ha previsto un contingente dei punti vendita non esclusivi non esaurito, l'attività trasferita utilizza uno dei punti vendita non esclusivi contemplati, lasciando a sua volta la disponibilità di un potenziale punto vendita nella zona di provenienza. Nel caso in cui il trasferimento avvenga verso una delle zone per le quali il

piano ha previsto un contingente dei punti vendita non esclusivi pari a zero o abbia previsto un contingente già completamente esaurito, il trasferimento sarà ugualmente consentito. Anche in questi casi si rende disponibile un potenziale punto vendita nella zona di provenienza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 - Distributori automatici.

1. Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, se non sono installate nelle immediate vicinanze del punto vendita, sono soggette ad autonoma autorizzazione nei limiti previsti dal piano, andando a costituire un punto vendita esclusivo.

Art. 13 - Punti vendita su suolo pubblico.

1. I chioschi su area pubblica di eventuale previsione, tenuto conto della finalità della diffusione dell'informazione a mezzo stampa al fine di valorizzare la visibilità e l'accesso al punto di vendita e dell'esigenza di qualificare le aree urbane, devono essere in linea con i principi di arredo urbano e rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed edilizi nonché le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
2. La necessaria concessione di posteggio ha durata di dieci anni.
3. L'Amministrazione comunale con atto motivato e in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata AR, può modificare, sospendere o revocare la concessione, ovvero imporre nuove condizioni e richiedere lo spostamento del manufatto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 14 - Casi di esenzione dall'autorizzazione.

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione nei casi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere dalla a) alla g) del decreto legislativo e precisamente:
 - a. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosi,
 - c. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

- e. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f. per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g. per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. In particolare, nella fattispecie di cui alla lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Art. 15 - Disposizioni di cui al D.Lgs. n.114/98.

1. In virtù dell'art.26, comma 6, del d.lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 - Orari di vendita.

1. L'orario dei punti vendita esclusivi è disciplinato dalla normativa privatistica del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali, stipulato tra le associazioni degli editori e dei rivenditori.
2. Il Sindaco può, nel caso in cui dovesse venir meno il predetto accordo, sentire le associazioni degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di apertura dei punti vendita esclusivi con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.
3. Ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.
4. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Art. 17 – Aperture e chiusure dei punti vendita esclusivi annuali.

1. Le chiusure dei punti vendita esclusivi annuali sono disciplinate dalla normativa privatistica del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali, stipulato tra le associazioni degli editori e dei rivenditori.
2. Il Sindaco può, nel caso in cui dovesse venir meno il predetto accordo, sentite le associazioni degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare la disciplina delle aperture e delle chiusure dei punti vendita esclusivi annuali con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Art. 18 - Aperture e chiusure dei punti vendita esclusivi stagionali.

1. Le chiusure dei punti vendita esclusivi stagionali sono disciplinate dalla normativa privatistica del vigente Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali, stipulato tra le associazioni degli editori e dei rivenditori.
2. Il Sindaco può, nel caso in cui dovesse venir meno il predetto accordo, sentite le associazioni degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare la disciplina delle aperture e delle chiusure dei punti vendita esclusivi stagionali con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.”

Art. 19 - Parità di trattamento e modalità di vendita.

1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.
2. Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
5. Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Sanzioni.

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano le norme di cui all'articolo 22 del d.lgs 114/98 in quanto compatibili.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Dirigente ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/98 o da altre norme statali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita, ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 12.05.2003, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
4. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e D.P.R. N. 571/1982.

Art. 21 - Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
 - a. non inizi l'attività (apertura effettiva dell'esercizio) entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, da richiedere prima della scadenza;
 - b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, senza possibilità di proroga;
 - c. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del d.lgs. n.114/98.

Art. 22 - Durata temporale del piano di localizzazione.

1. Il piano ha una durata di 4 anni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione, decorsi i quali può essere modificato. In ogni caso esplicherà la sua efficacia fino alla successiva revisione